

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G15698 **del** 15/11/2019

Proposta n. 20205 **del** 15/11/2019

Oggetto:

Acea Ambiente S.r.l. - Determinazione dirigenziale n. G08408, del 07/07/2015, e ss.mm.ii. - AIA - Impianto di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica) di rifiuti non pericolosi, ubicato nel Comune di Aprilia, loc. Campoverde (LT). - art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii. - Modifica non sostanziale.

OGGETTO: Acea Ambiente S.r.l. - Determinazione dirigenziale n. G08408, del 07/07/2015, e ss.mm.ii. - AIA - Impianto di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica) di rifiuti non pericolosi, ubicato nel Comune di Aprilia, loc. Campoverde (LT). - art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii. - Modifica non sostanziale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii, denominato: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici”, della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”;

VISTA la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

VISTA la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTE le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la direttiva 2018/851/UE del 30 maggio 2018, che modifica la succitata direttiva 2008/98/CE;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., recante: "Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante: "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998, recante: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

VISTO il D.M. 12 giugno 2003, n. 185 e ss.mm.ii., relativo a: "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue";

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 recante le: "Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 18 febbraio 2005";

VISTO il D.M. 6 marzo 2017, n. 58, recante: "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 27 settembre 2007, n. 42, e ss.mm.ii., recante l’approvazione del: “Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR) ai sensi del D. lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e ss.mm.ii., recante la: “Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria”;

VISTA la D.C.R. del Lazio del 18 gennaio 2012, n. 14, e ss.mm.ii., relativa a: “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei rifiuti)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 15 maggio 2006, n. 288, e ss.mm.ii., avente ad oggetto : “D.Lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98” (“Prime linee guida regionali”);

VISTA la D.G.R. del Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, e ss.mm.ii. relativa a: "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005". Revoca D.G.R. n. 4100/99”;

VISTA la circolare n. 0022295-GAB, del 27/10/2014, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto: “Linee applicative sulle modalità della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”;

VISTA la circolare n. 0001121, del 21/01/2019, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante: “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. B08408, del 07/07/2015, e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Kyklos S.r.l. - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggette presentata, ai sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 1 del D.lgs. 46/2014, per un impianto di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica) di rifiuti non pericolosi, in Località Campoverde Via Ferriere-Nettuno km 15 nel Comune di Aprilia (LT)”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03465, del 20/03/2017, avente ad oggetto: “D.lgs. 152/2006 - DGR 18 aprile 2008, n. 239 – Impianto di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica) di rifiuti non pericolosi, in Località Campoverde Via Ferriere-Nettuno km 15 nel Comune di Aprilia (LT) - Volturazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione G08408 del 7/7/2015 da KYKLOS Srl ad ACEA Ambiente S.r.l.”

VISTA l'istanza prot. n. 5402/2019, del 07/10/2019, acquisita al prot. regionale n. 0795399, del 08/10/2019, avanzata dalla Acea Ambiente S.r.l., e rivolta ad ottenere l'approvazione, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., della modifica relativa alla chiusura dei biofiltri E1, E2, e E4, con emissioni in quota tramite camini;

PRESO ATTO della documentazione descrittiva della modifica proposta dalla medesima Acea Ambiente S.r.l., ed allegata alla suddetta istanza prot. n. 0795399/2019, a firma dell'ing. Gianluca Imperi, emessa nell'ottobre 2019, costituita da:

- UL7 MNS CB-PL01 - Planimetria generale ante-operam;
- UL7 MNS CB-PL02 - Planimetria generale post-operam;
- UL7 MNS CB-PP01 - Pianta e prospetti E1 AO e PO;
- UL7 MNS CB-PP02 - Pianta e prospetti E3 AO e PO;
- UL7 MNS CB-PP03 - Pianta e prospetti E4 AO e PO;
- UL7 MNS CB-RT01 - Relazione tecnica chiusura biofiltri;
- UL7 MNS CB-VR01 - Viste rendering 3D E1-E3-E4 AO e PO;

PRESO, altresì, ATTO dello studio meteo-diffusionale UNIPISA, emesso nell'aprile 2019, e parimenti allegato alla predetta medesima nota prot. n. 0795399/2019, redatto dagli Ing.ri C.Grassi e S. Verrilli, ed approvato dal Prof. Ing. L. Tognotti, rivolto alla valutazione del potenziale impatto delle emissioni odorigene a supporto della soluzione tecnica di chiusura dei biofiltri con emissione in quota da camini per le attività di recupero e trattamento di rifiuti speciali effettuate presso l'impianto in questione;

PRESO ATTO, inoltre, di quanto riportato a verbale nel corso della seduta di conferenza di servizi tenutasi in data 1/10/2019, ad oggetto il procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii. della summenzionata determinazione dirigenziale n. 08408/2015, e ss.mm.ii., relativamente ai predetti interventi di chiusura dei biofiltri E1, E2, e E4, con emissioni in quota tramite camini, ovvero che: “[...], la parola passa nuovamente alla Regione Lazio che, nell’ottica di consentire ad Acea Ambiente S.r.l. di dare avvio il prima possibile alle procedure rivolte alla realizzazione dei suddetti camini, propone ai presenti, che concordano, di anticipare il relativo provvedimento d’adozione rispetto alla emanazione della prossima AIA”;

CONSIDERATO che, la proposta di modifica in questione è rivolta all’ottimizzazione della dispersione delle potenziali emissioni odorigene in atmosfera derivanti dalle attuali attività dell’impianto;

CONSIDERATO che il predetto studio meteo-diffusionale perviene alla conclusione che, la realizzazione del convogliamento delle emissioni in progetto, “*determina valori di odore presso i recettori che si possono considerare accettabili in relazione alle condizioni imposte come dati di ingresso alle simulazioni, in quanto inferiori in tutti i recettori al valore di 3 UO/m³, anche con riferimento alla nuova configurazione impiantistica, che prevede l’avvio delle attività connesse alla digestione anaerobica*”;

CONSIDERATO che l’art. 5, comma 1, lettera l-bis), del D. Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii. definisce, con particolare riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, sostanziale, una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

VERIFICATO che, la modifica in argomento non comporta alcun incremento del valore oggetto della soglia riferita all'impianto di che trattasi;

FERMO RESTANDO il rispetto, da parte della medesima ACEA Ambiente S.r.l., delle condizioni e prescrizioni già fissate nella predetta determinazione dirigenziale n. B08408/2015, e ss.mm.ii.;

RITENUTO che, la presente modifica, non comporti la necessità di aggiornare le attuali condizioni e prescrizioni fissate nella su richiamata AIA;

RITENUTO che, l'intervento di modifica in questione, già previsto quale misura di adeguamento progettuale nella documentazione in valutazione nel suddetto procedimento di riesame dell'AIA in oggetto, sia già ricompreso nella tariffa istruttoria versata, a tal fine, dalla medesima Acea Ambiente S.r.l. ai sensi del D.M. 6 marzo 2017, n. 58;

RITENUTO, pertanto, sussistere le condizioni previste dalla legge, per poter procedere al rilascio del presente provvedimento di modifica non sostanziale dell'AIA di che trattasi,

DETERMINA

1. di disporre che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii. la modifica non sostanziale presentata da Acea Ambiente S.r.l. - P.IVA e C.F. 12070130153, con sede legale nel Comune di Terni, Via Giordano Bruno, 7, ed impianto ubicato nel Comune di Aprilia, loc. Campoverde (LT) - e per essa, dal proprio legale rappresentante pro tempore, alla vigente AIA rilasciata con determinazione dirigenziale n. B08408, del 07/07/2015, e ss.mm.ii., consistente negli interventi finalizzati alla chiusura dei biofiltri: E1, E3, ed E4, con emissione in quota da camini, e descritti nei seguenti elaborati, a firma e cura dell'Ing. Gianluca Impieri, emessi nell'ottobre 2019:
 - UL7 MNS CB-PL01 - Planimetria generale ante-operam;
 - UL7 MNS CB-PL02 - Planimetria generale post-operam;
 - UL7 MNS CB-PP01 - Pianta e prospetti E1 AO e PO;
 - UL7 MNS CB-PP02 - Pianta e prospetti E3 AO e PO;
 - UL7 MNS CB-PP03 - Pianta e prospetti E4 AO e PO;
 - UL7 MNS CB-RT01 - Relazione tecnica chiusura biofiltri;
 - UL7 MNS CB-VR01 - Viste rendering 3D E1-E3-E4 AO e PO;

3. di prendere atto delle conclusioni dello studio_meteo-diffusionale_UNIPISA, emesso nell'aprile 2019, redatto dagli Ing.ri C.Grassi e S. Verrilli, ed approvato dal Prof. Ing. L. Tognotti, rivolto alla valutazione del potenziale impatto delle emissioni odorigene a supporto della soluzione tecnica di chiusura dei biofiltri con emissione in quota da camini sopra approvata, che, secondo lo studio stesso: *“determina valori di odore presso i recettori che si possono considerare accettabili in relazione alle condizioni imposte come dati di ingresso alle simulazioni, in quanto inferiori in tutti i recettori al valore di 3 UO/m³, anche con riferimento alla nuova configurazione impiantistica, che prevede l'avvio delle attività connesse alla digestione anaerobica”*;
4. di quanto riportato a verbale nel corso della seduta di conferenza di servizi tenutasi in data 1/10/2019, ad oggetto il procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii. della summenzionata determinazione dirigenziale n. 08408/2015, e ss.mm.ii., relativamente ai predetti interventi di chiusura dei biofiltri E1, E2, e E4, con emissioni in quota tramite camini, ovvero che: *“[...] la parola passa nuovamente alla Regione Lazio che, nell'ottica di consentire ad Acea Ambiente S.r.l. di dare avvio il prima possibile alle procedure rivolte alla realizzazione dei suddetti camini, propone ai presenti, che concordano, di anticipare il relativo provvedimento d'adozione rispetto alla emanazione della prossima AIA”*;
5. di stabilire che, Acea Ambiente S.r.l., e per essa, il proprio rappresentante legale, dovrà avere cura di continuare ad operare, anche nel corso della realizzazione degli interventi di modifica non sostanziale sopra approvati, nel rispetto delle prescrizioni e/o condizioni già fissate nella predetta determinazione dirigenziale n. B08408/2015, e ss.mm.ii., nonché di quelle che, eventualmente, saranno successivamente imposte dall'autorità competente, anche su indicazioni dei soggetti preposti alle verifiche presso l'impianto in questione;
6. di prevedere che, ad ogni modo, Acea Ambiente S.r.l., e per essa, il proprio rappresentante legale, è chiamata, altresì, al rispetto, delle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistico-edilizia, di salvaguardia ambientale, di sanità pubblica, nonché di sicurezza dei lavoratori;
7. di stabilire che, una volta terminati i lavori di realizzazione degli interventi di modifica non sostanziale sopra approvati, Acea Ambiente S.r.l. è chiamata a trasmettere, presso gli uffici dell'autorità competente, i relativi certificati di collaudo; successivamente, la stessa autorità competente convocherà un sopralluogo presso l'area dell'impianto in questione, al fine di verificarne l'effettiva avvenuta realizzazione, al quale saranno invitati a partecipare le seguenti amministrazioni interessate: Provincia di Latina, Città di Aprilia, ASL territorialmente competente, ed ARPA Lazio - sezione provinciale di Latina. A verifica avvenuta seguirà rilascio di apposita “presa d'atto”;
8. di prevedere che, copia del presente provvedimento, e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, nonché degli atti e/o elaborati annessi e connessi, fatte salve le esclusioni previste dalla legge, sarà messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell'autorità competente, siti in Viale del Tintoretto, 432 CAP 00147 Roma;
9. di disporre che, il presente provvedimento sia pubblicata sul BURL, nonché sull'apposita sezione del portale web della Regione Lazio;
10. di disporre che, il presente provvedimento sia trasmesso, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alla Acea Ambiente S.r.l., e alle seguenti amministrazioni: Provincia di Latina, Città di Aprilia, ARPA Lazio - sezione provinciale di Latina, ARPA Lazio - Direzione Centrale, ASL territorialmente competente, nonché, infine, ai sensi dell'art. 29-

duodecies, del D.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

11. di prevedere che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Flaminia Tosini